Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

San Marino, 29 ottobre 2026/1726 d.f.R.

A tutti i contribuenti

Lettera Circolare

Oggetto: Chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi relativi ad autovetture e motoveicoli - Art. 33-bis commi 4 e 5 e Art. 50 comma 4-bis della Legge n. 166/2013 così come modificati rispettivamente dagli artt. 13 e 17 della Legge n. 141/2025 e dagli art. 11 e 20 del D.D. 156/2026.

A seguito dell'entrata in vigore della norma in oggetto si forniscono alcuni chiarimenti in ordine agli aspetti operativi, concernenti i limiti di deducibilità dei costi, nonché i limiti di valore di acquisto relativi ad autovetture, motocicli e ciclomotori. Le seguenti disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITA' DEI COSTI RIFERITI ALLE AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI.

La Legge n. 141/2025, ha introdotto **limiti alla deducibilità** dei costi di acquisto e noleggio e agli altri componenti negativi, incluse le minusvalenze, delle autovetture e dei motoveicoli.

In primis, l'Ufficio ricorda che la deducibilità fiscale del costo è subordinata al rispetto del principio di **inerenza economica e di competenza temporale**; inoltre, nel caso di acquisto di veicoli non inerenti all'attività della società o dell'impresa, anche per il tramite di contratto di locazione o noleggio, il costo di

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

acquisto e i relativi componenti negativi, compresa la minusvalenza, sono indeducibili, mentre i componenti positivi (plusvalenza) **sono sempre fiscalmente imponibili**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'auto assegnata al socio "puro" (un socio senza nessun altro ruolo all'interno della società) non può considerarsi inerente all'attività svolta dalla Società e costituisce, pertanto, un costo **interamente indeducibile**;
- l'autocarro è considerato deducibile **solo se inerente all'attività svolta** dal soggetto economico secondo le regole di deducibilità di cui agli art. 50 comma 4- bis e 33-bis della Legge n. 166/2013 s.m..

1. Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale.

Le spese e gli altri componenti negativi (es. ammortamento) relativi alle autovetture e ai motoveicoli sono **interamente deducibili** quando questi sono:

a) usati **esclusivamente** come beni strumentali all'attività d'impresa, ossia indispensabili per lo svolgimento della stessa e senza i quali l'attività non è neppure configurabile (esempio: veicoli delle autoscuole, autovetture delle imprese di noleggio);
b) adibiti **a servizio pubblico** (esempio: taxi, veicoli delle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente);
c) utilizzati **da agenti o rappresentanti di commercio** nell'esercizio della propria attività (art. 33-bis, comma 4, lettera b);
d) concessi in **uso promiscuo ai dipendenti** ai sensi dell'art. 24, comma 6, let. a).

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

In quest'ultimo caso, si precisa che, l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente, costituisce sempre compenso in natura da tassare in capo al dipendente stesso ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge n. 166/2013 s.m..

Infine oltre alle novità introdotte dalla Legge n. 141/2025 in merito alla deducibilità dei costi riferiti ad autovetture e motoveicoli, si precisa che, per quanto riguarda quelli utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa, restano valide le disposizioni di cui all'art. D7 dell'allegato D della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.

2. Autovetture e motoveicoli a deducibilità <u>limitata</u>.

Ad esclusione dei casi sopra indicati, l'acquisto e i relativi costi riferiti ad **autovetture e motoveicoli sono soggetti ad una deducibilità limitata pari al 60%**. Il limite del 60% riguarda anche tutti i componenti negativi ad essi collegati, quali a titolo esemplificativo carburante, pedaggio, assicurazione ecc..

LIMITE AL COSTO DI ACQUISTO DEI VEICOLI

Fatta eccezione per i casi di cui ai precedenti punti 1.a) e b), la deducibilità fiscale del costo relativo all'acquisto del veicolo è limitata ad **€ 50.000,00** per le autovetture ed **€10.000,00** per i motocicli e ciclomotori compresi gli oneri accessori (es. monofase, costi di immatricolazione, ecc..). Tale limite si applica anche nel caso di autovetture e motoveicoli detenuti per il tramite di contratto di locazione finanziaria e contratto di noleggio; in quest'ultimo caso, il costo deve essere ragguagliato su base annua.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Esempio 1 – Acquisto autovettura con costo superiore a € 50.000,00.

Acquisto di un'autovettura al costo di € 60.000,00 (comprensiva di monofase e oneri accessori).

Il costo è superiore al limite stabilito per legge di € 50.000,00, pertanto, l'ammortamento fiscale di tale autovettura dovrà essere effettuato sul valore massimo di € 50.000,00.

Considerando un coefficiente di ammortamento per le autovetture pari al 20% (allegato D, Art. D9 Legge n. 166/2013 s.m.), la quota di ammortamento fiscalmente deducibile sarà di € 10.000,00, pari al 20% di € 50.000,00.

Ipotesi 1: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale – utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.).

Nel caso di deducibilità integrale dei costi senza limite di valore, si avrà:

Tipo bene	Costo storico	Costo storico fiscalmente riconosciuto	Quota Amm. civile	Quota Amm. Deducibile	Ripresa fiscale
Autovettura	60.000,00	60.000,00	60.000,00x20% = 12.000,00	12.000,00	-

Ipotesi 2: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale – dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della propria attività (Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.).

In questo caso la deducibilità del costo è integrale ma il valore massimo da considerare, ai fini dell'applicazione del coefficiente di ammortamento, è pari ad € 50.000,00, quindi si avrà:

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Tipo bene	Costo storico	Costo storico fiscalmente riconosciuto	Quota Amm. civile	Quota Amm. Deducibile	Ripresa fiscale
Autovettura	60.000,00	50.000,00	60.000x20% = 12.000,00	50.000x20% = 10.000,00	VF + 2.000,00

Ipotesi 3: Autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.)

Nel caso di deducibilità del costo pari al 60%, il valore massimo su cui applicare il coefficiente di ammortamento è di € 50.000,00, con quota di ammortamento pari ad € 10.000,00, si avrà:

Tipo bene	Costo storico	Costo storico fiscalmente riconosciuto	Quota Amm. civile	Quota Amm. Deducibile	Variazione fiscale
Autovettura	60.000,00	50.000,00	60.000x20% = 12.000,00	10.000X60% = 6.000,00	VF+ 6.000,00

Esempio 2 - Vendita autoveicolo acquistato ante 2026 - Plusvalenza.

Gli art. 37 comma 5-bis e 55 comma 4-bis della Legge n. 166/2013 s.m., prevedono che la plusvalenza fiscale imponibile deve essere calcolata rapportando l'ammortamento dedotto fiscalmente all'ammortamento civile/effettuato, moltiplicato per la plusvalenza civile/realizzata.

Ipotizziamo che la società/impresa abbia acquistato nel 2023 un'autovettura al valore di € 60.000,00 (comprensivo di monofase).

In data 1/1/2027 la stessa autovettura viene venduta ad un prezzo di € 14.000,00.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Analizziamo diverse ipotesi, considerando il seguente ammortamento dedotto:

Anno	**Ipotesi 1**	**Ipotesi 2**		**Ipotesi 3**	
	Quota Amm. Civile/effettuato	Quota Amm. Deducibile 100%	Variazione fiscale	Quota Amm. Deducibile 60%	Variazione fiscale
2023	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
2024	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
2025	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
2026	12.000,00	10.000,00	VF + 2.000,00	6.000,00	VF + 6.000,00
TOT al 1/1/2027	48.000,00	46.000,00	2.000,00	42.000,00	6.000,00

Ipotesi 1: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale – utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.).

Considerando che i costi sono interamente deducibili, la plusvalenza sarà interamente tassata.
La plusvalenza imponibile sarà dunque pari ad € 2.000 (14.000-12.000).

Ipotesi 2: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale – dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della propria attività

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

(Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.).

La plusvalenza imponibile dovrà essere calcolata come segue:

Ammortamento dedotto fiscalmente X plusvalenza civile = plusvalenza imponibile
Ammortamento effettuato

Ovvero:

46.000,00 X 2.000,00 = 1.916,60
48.000,00

Ipotesi 3: Autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.)

La plusvalenza imponibile dovrà essere calcolata come segue:

Ammortamento dedotto fiscalmente X plusvalenza civile = plusvalenza imponibile
Ammortamento effettuato

Ovvero:

42.000,00 X 2.000,00 = 1.750,00
48.000,00

In merito alla deducibilità della **minusvalenza** il criterio di calcolo non cambia, ovvero:

- nel caso di autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale – utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.) la minusvalenza sarà interamente deducibile;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

- nel caso di autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale – dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della propria attività (Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.) o autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.), la minusvalenza deducibile dovrà essere calcolata come segue:

Ammortamento dedotto fiscalmente X minusvalenza civile = minusv. imponibile
Ammortamento effettuato

VEICOLI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel caso di autovetture e motoveicoli acquistati mediante un contratto di locazione finanziaria rimangono invariati:

- il limite sul costo di € 50.000,00 per le autovetture e € 10.000,00 per i motoveicoli (con esclusione dall'applicazione del limite, delle autovetture e dei motoveicoli usati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa o quelli ad uso pubblico);
- il limite percentuale di deducibilità del 60% per le autovetture e i motoveicoli che rientrano nelle categorie a deducibilità limitata dei costi.

Nel caso di contratto di leasing finanziario, il **costo del veicolo** da considerare ai fini del limite di € 50.000,00, corrisponde alla somma di tutte le rate (solo quota capitale), incluso il maxi canone iniziale ed escluso il prezzo di riscatto.

La quota interessi verrà dedotta nei limiti stabiliti dagli artt. 33-bis e 50 della Legge n. 166/2013 s.m..

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

L'art. D7 comma 2-bis dell'allegato D della Legge n. 166/2013, così come modificato dall'art. 52 della Legge n. 141/2025, ha inoltre precisato che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria, relativa a beni strumentali acquistati mediante contratto di locazione, è ammessa per un periodo non inferiore a 3 anni indipendentemente dalla durata del contratto (tale disposizione si applica ai soli **contratti stipulati dal 1/1/2026** – art. 54 comma 8 Legge n. 141/2025).

Esempio 3: Autovettura in leasing con contratto di durata inferiore a 3 anni

Esempio:

Durata contratto	Piano di ammortamento		
	Quota capitale	Quota interessi	Totale
Anno 1	30.000,00	5.000,00	35.000,00
Anno 2	30.000,00	4.000,00	34.000,00
Anno 3	-	-	-
TOTALE	60.000,00	9.000,00	69.000,00

Ipotesi 1: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.).

- La deducibilità del costo è integrale;
- il contratto ha durata inferiore ai 3 anni;

pertanto, si dovranno riproporzionare le quote sulla base della durata minima di 3 anni stabilita per legge, ovvero:

Quota capitale deducibile = 69.000/3= 23.000 (max. canone deducibile annuo)

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Quindi:

Durata contratto	Canone (Q.capitale + Q.interessi)	Canone fiscale durata minima 3 anni	Deducibilità 100%	Variazioni fiscali
Anno 1	35.000,00	23.000,00	23.000,00	VF+ 12.000
Anno 2	34.000,00	23.000,00	23.000,00	VF+ 11.000
Anno 3	-	23.000,00	23.000,00	VF - 23.000
TOTALE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	

Ipotesi 2: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della sua attività (Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.).

- la deducibilità del costo è integrale
- il valore dell'autovettura da contratto di leasing (quota capitale + maxi-canone: 30.000+30.000=60.000) è superiore al limite di legge di € 50.000,00;
- la durata del contratto è inferiore a quanto stabilito per legge.

Pertanto si dovrà ricalcolare il canone fiscalmente deducibile, come segue:

- Quota capitale deducibile = 50.000,00/3 =16.666,67
- Quota interessi max. deducibile = 9.000,00/3= 3.000,00
- Costo tot. deducibile annuo= 16.666,67+3.000,00=19.666,67

Quindi:

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Durata contratto	Canone (Q.capitale + Q.interessi)	Canone fiscale (Q. capitale)	Quota Interessi fiscale	Deducibilità dei costi	Variazioni fiscali
		durata minima 3 anni		100%	
Anno 1	35.000,00	16.666,67	3.000,00	19.666,67	VF + 15.333,33
Anno 2	34.000,00	16.666,67	3.000,00	19.666,67	VF + 14.333,33
Anno 3	-	16.666.66	3.000,00	19.666,66	VF - 19.666,66
TOTALE	69.000,00	50.000,00	9.000,00	59.000,00	10.000,00

Ipotesi 3: Autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.)

- la deducibilità del costo è pari al 60%;
- il valore dell'autovettura da contratto di leasing (€ 60.000,00) è superiore al limite di legge di € 50.000,00;
- la durata del contratto è inferiore a quanto stabilito per legge.

Si dovrà ricalcolare il canone fiscalmente deducibile come segue:

- Quota capitale fiscale: 50.000,00/3 =16.666,67
- Quota interessi fiscale: 9.000,00/3= 3.000,00
- Costo tot. annuo deducibile:
 16.666,67+3.000,00=19.666,67 X 60% = 11.800,00

Quindi:

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Durata contratto	Canone (Q.capitale + Q.interessi)	Quota capitale fiscale	Quota Interessi fiscale	Deducibilità dei costi	Variazioni fiscali
		Durata minima 3 anni		60%	
Anno 1	35.000,00	16.666,67	3.000,00	11.800,00	VF+23.200
Anno 2	34.000,00	16.666,67	3.000,00	11.800,00	VF+22.200
Anno 3	-	16.666.66	3.000,00	11.800,00	VF- 11.800
	69.000,00	50.000,00	9.000,00	35.400,00	33.600,00

VEICOLI CON CONTRATTO DI NOLEGGIO

Nel caso di autovetture e motoveicoli utilizzati tramite contratti di noleggio o leasing operativo, l'operatore economico dovrà considerare le **limitazioni di deducibilità dei costi** stabiliti dall'art. 33-bis e dell'articolo 50 della Legge n. 166/2013 s.m..

Si precisa, inoltre, che i limiti di deducibilità dei costi relativi alle autovetture, e ai motoveicoli, trovano applicazione anche con riferimento ai contratti di noleggio, considerando unicamente il canone di noleggio — con esclusione del canone relativo ai servizi accessori — da ragguagliare su base annua.

Per "ragguagliare su base annua" si intende che l'impatto fiscale dei veicoli a noleggio deve essere equiparato a quello dei veicoli in proprietà; pertanto:

- nel caso di autovetture e motoveicoli utilizzati dall'**agente** (o rappresentante) nell'esercizio della propria attività d'impresa, nonché di quelli assegnati in **uso promiscuo ai dipendenti**, il **costo annuo massimo** del canone di noleggio non può eccedere: € 10.000,00 per le autovetture (pari al 20% di € 50.000,00) ed € 2.000,00 per i motoveicoli (pari al 20% di € 10.000,00 corrispondente alle relative quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

- nel caso di autovetture e motoveicoli soggetti a **deducibilità limitata**, il costo annuo massimo del canone di noleggio non può eccedere € 6.000 (10.000x60%) per le autovetture ed € 1.200 (20.000x60%) per i motoveicoli, corrispondente alle relative quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

Eventuali servizi collegati al noleggio (canoni di servizi) verranno dedotti nei limiti stabiliti dagli artt. 33-bis e 50 della Legge n. 166/2013 s.m..

Si precisa che la definizione sopra riportata di "ragguaglio su base annua" opera anche nel caso di veicoli utilizzati a noleggio da un **lavoratore autonomo**, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 27, commi 4 e 4-bis, della Legge n. 166/2013 s.m..

Esempio 4. Autovettura a noleggio

Contratto di noleggio con canone **mensile** pari ad € 900,00 e costi per servizi pari ad € 200,00.

Considerando il costo massimo annuo di noleggio deducibile pari ad € 10.000,00 il costo giornaliero del noleggio dell'autovettura deducibile è pari a:

10.000/365 = €27,40 al giorno.

a) Nel caso di noleggio di un'auto per il mese di aprile, si avrà:

Ipotesi 1: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.).

Tipo servizio	Costo noleggio	Costo noleggio deducibile	Variazione fiscale
Canone Autovettura	900,00	900,00	-
Canone servizi	200,00	200,00	-

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Ipotesi 2: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della sua attività (Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.).

Tipo servizio	Costo noleggio	Costo noleggio deducibile	Variazione fiscale
Canone Autovettura	900,00	(27,40x30) = 822,00	VF+78,00
Canone servizi	200,00	200,00	-

Ipotesi 3: Autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.)

Tipo bene	Costo noleggio	Costo noleggio deducibile	Variazione fiscale
Autovettura	900,00	(822,00x60%) =493,20	VF + 406,80
Canone servizi	200,00	(200,00X60%) =120,00	VF + 80,00

b) Nel caso di noleggio di un **anno intero**, si avrà:

Ipotesi 1: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.).

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Tipo servizio	Costo noleggio	Costo noleggio deducibile	Variazione fiscale
Canone Autovettura	10.800,00	10.800,00	-
Canone servizi	2.400,00	2.400,00	-

Ipotesi 2: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della sua attività (Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.).

Tipo servizio	Costo noleggio	Costo noleggio deducibile	Variazione fiscale
Canone Autovettura	10.800,00	(27,40x365) = 10.000	VF+ 800,00
Canone servizi	2.400,00	2.400,00	-

Ipotesi 3: Autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.)

Tipo servizio	Costo noleggio	Costo noleggio deducibile	Variazione fiscale
Canone Autovettura	10.800,00	(10.000x60%) = 6.000	VF+ 4.800,00
Canone servizi	2.400,00	(2.400,00x60%) = 1.440,00	VF + 960,00

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

SPESE DI IMPIEGO DEI VEICOLI

Le spese di servizi collegate alle autovetture e ai motoveicoli (esempio assicurazione, bollo, carburante, pedaggi, lavaggio), inerenti all'attività svolta dall'operatore economico, seguono le regole di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono:

- al 100% per autovetture e motoveicoli utilizzati esclusivamente come bene strumentale, ad uso pubblico, utilizzate dagli agenti o rappresentanti nell'ambito della loro attività, o dati in uso promiscuo ai dipendenti (art. 33-bis comma 4 lettere a), b), c) e art. 50 comma 4-bis lettere a) e c) Legge n. 166/2013 s.m.);
- nella misura del 60% in tutti gli altri casi.

AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI ACQUISTATI, NOLEGGIATI E IN LEASING PRIMA DEL 2026.

Si precisa che, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 33-bis e 50 della Legge n. 166/2013 s.m. anche per le autovetture e motoveicoli acquistati, noleggiati, o detenuti in leasing già dal 2025, nella determinazione dei costi deducibili riferiti al periodo di imposta 2026, è necessario considerare le limitazioni di deducibilità introdotte dalla Legge n. 141/2025.

Esempio 5. Autovettura in leasing con contratto stipulato nel 2024.
Consideriamo il seguente piano di ammortamento:

Durata contratto	Piano di ammortamento		
	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2024	14.000,00	3.000,00	17.000,00
2025	14.000,00	2.000,00	16.000,00

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

2026	14.000,00	1.200,00	15.200,00
2027	14.000,00	800,00	14.800,00
TOTALE	56.000,00	7.000,00	63.000,00

Ipotesi 1: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - utilizzo esclusivo come bene strumentale o ad uso pubblico (Art. 50 comma 4-bis lettera a) e Art. 33-bis comma 4 lettera a) Legge n. 166/2013 s.m.).

La deducibilità del costo è integrale quindi segue il piano di ammortamento del bene.

Durata contratto	Quota capitale	Quota interessi	Deducibilità	Variazioni fiscali
			100%	
2024	14.000,00	3.000,00	17.000,00	-
2025	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-
2026	14.000,00	1.200,00	15.200,00	-
2027	14.000,00	800,00	14.800,00	-
TOTALE	56.000,00	7.000,00	63.000,00	-

Ipotesi 2: Autovetture e motoveicoli a deducibilità integrale - dati in uso promiscuo al dipendente o utilizzati dall'agente nell'ambito della sua attività (Art. 50 comma 4-bis lettera c) e Art. 33-bis comma 4 lettere b) e c) Legge n. 166/2013 s.m.).

- deducibilità del costo è integrale;

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

- il valore dell'autovettura da contratto di leasing (€ 56.000,00) è superiore al limite di legge di € 50.000,00;

pertanto, si dovrà ricalcolare il canone fiscalmente deducibile del 2026, rapportando il valore massimo riconosciuto per legge alla durata del contratto di leasing, come segue:

- Quota capitale deducibile 2026-2027: 50.000,00/4 =12.500,00
- Costo tot. deducibile 2026: 12.500,00+1.200,00 = 13.700,00
- Costo tot. deducibile 2027: 12.500,00 + 800,00 = 13.300,00

Quindi:

Durata contratto	Canone (Quota capitale + Quota interessi)	Canone fiscale (Quota capitale)	Quota Interessi fiscale	Deducibilità dei costi 100%	Variazioni fiscali
2024	17.000.00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	-
2025	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-
2026	15.200,00	12.500,00	1.200,00	13.700,00	VF+ 1.500,00
2027	14.800,00	12.500,00	800,000	13.300,00	VF + 1.500,00
TOTALE	63.000,00	53.000,00 [1]	7.000,00	60.000,00	3.000,00

[1] Si precisa che, il costo totale relativo al "Canone fiscale (Quota capitale)", risulta più elevato rispetto al limite previsto per legge di € 50.000,00, in quanto la modifica di legge non incide sui canoni già dedotti negli anni 2024-2025.

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026

Ipotesi 3: Autovetture e motoveicoli a deducibilità limitata (Art. 50 comma 4-bis lettera d) e Art. 33-bis comma 4 lettera d) Legge n. 166/2013 s.m.)

- deducibilità del costo è pari al 60%;
- il valore dell'autovettura da contratto di leasing (€ 56.000,00) è superiore al limite di legge di € 50.000,00;

pertanto, si dovrà ricalcolare il canone fiscalmente deducibile dal 2026, come segue:

- Quota capitale fiscale dal 2026: 50.000,00/4 =12.500,00
- Costo tot. deducibile 2026: (12.500,00+1.200,00)*60% = 8.220,00
- Costo tot. deducibile 2027: (12.500,00+800,00)*60% = 7.980,00

Quindi:

Durata contratto	Canone civile (Q. capitale + Q. int.)	Quota capitale fiscale	Quota Interessi fiscale	Deducibilità dei costi	Variazioni fiscali
				60%Canone fiscale	
2024	17.000.00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	-
2025	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-
2026	15.200,00	12.500,00	1.200,00	8.220,00	VF + 6.980,00
2027	14.800,00	12.500,00	800,000	7.980,00	VF + 6.820,00
	63.000,00	53.000,00	7.000,00	49.200,00	13.800,00

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Economia e Finanze

I servizi del settore imposte dirette rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Avv. Davide Gasperoni

Firmato digitalmente da:
GASPERONI/DAVIDE/2025130649A86
Organizzazione: PA RSM/01
Limitazioni d'uso: Explicit Text: SSL and SMIME Client Certificate
Data: 29/10/2026 11:30:00

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00105782 del 30/10/2026